



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 16 marzo 2010 n.51

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 26, secondo comma, della Legge 1° marzo 2010 n.42;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.13 adottata nella seduta dell'8 marzo 2010;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITÀ NECESSARIE PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ DEI FATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI BENI IN TRUST

Art .1

(Rendicontazione e inventario)

1. Il trustee deve tenere la contabilità dei fatti amministrativi che interessa il fondo trust. Le scritture contabili devono essere tenute, separatamente per ogni trust, in forma sistematica e secondo norme di ordinata contabilità, essendo dirette a seguire analiticamente le variazioni intervenute nella consistenza patrimoniale del fondo in trust.
2. Il trustee redige, alla data in cui il trust inizia ad avere effetto, l'inventario del fondo in trust unitamente a una relazione scritta contenente il riepilogo e la descrizione della consistenza e della composizione del fondo in trust.
3. Il trustee redige, al 31 dicembre di ogni anno solare, il bilancio del trust e l'inventario del fondo in trust nonché di relazione scritta contenete il riepilogo e la descrizione dei principali eventi modificativi della consistenza e della composizione del fondo in trust.
4. A tal fine, dovendo comunque essere applicato il principio di cassa, il trustee deve altresì tenere, per ciascuno dei beni in trust, ovvero per ciascuna categoria omogenea per natura e per valore in cui gli stessi fossero classificabili, una scheda riepilogativa riportante:
 - a) il valore attribuibile ai beni in trust alla data in cui il trustee ne diviene titolare per effetto di atti di acquisto non a titolo oneroso;
 - b) il valore dei beni in trust alla data in cui il trustee ne diviene titolare per effetto di atti di acquisto a titolo oneroso;
 - c) i differenziali netti di valore successivamente maturati ma non realizzati sui beni in trust;
 - d) i differenziali netti di valore successivamente realizzati sui beni in trust;
 - e) i proventi e i frutti derivanti dai beni in trust, anche a titolo risarcitorio del mancato guadagno.

Art .2

(Valutazione dei beni in trust)

1. I beni in trust sono valutati in base al loro equo valore corrente. Detto valore è determinato:
 - (i) per le azioni, le obbligazioni e le altre attività finanziarie negoziate in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese solare antecedente la data di riferimento;
 - (ii) per le altre azioni, quote di società non azionarie, titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, in proporzione al valore del capitale economico della società o dell'ente, ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, al valore economico complessivo dei conferimenti; tali valori economici sono determinati sulla base del prudente apprezzamento del trustee, ovvero sulla base di una relazione di stima asseverata, redatta su istanza del trustee, da un Dottore commercialista o da un Ragioniere commercialista iscritti negli appositi Albi, ovvero da altro soggetto iscritto nel Registro dei Revisori contabili, ivi comprese le società di revisione e certificazione di bilancio;
 - (iii) per le obbligazioni e le altre attività finanziarie diverse da quelle indicate nei precedenti punti (i) e (ii), in via comparativa rispetto al valore normale delle attività finanziarie aventi analoghe caratteristiche negoziate in mercati regolamentati e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo oggettivo;
 - (iv) per i beni diversi da quelli indicati nei precedenti punti (i), (ii) e (iii) e per i servizi, sulla base del prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi, ovvero, qualora non fossero rinvenibili tali elementi oggettivi, sulla base del prudente apprezzamento del trustee, ovvero sulla base di una relazione di stima asseverata, redatta su istanza del trustee , da un Dottore commercialista o da un Ragioniere commercialista iscritti negli appositi Albi, ovvero da altro soggetto iscritto nel Registro dei Revisori contabili, ivi comprese le società di revisione e certificazione di bilancio.
2. Le passività riferibili ai singoli beni in trust, ovvero all'insieme degli stessi, sono valutate:
 - (i) quanto alle passività certe nell'esistenza e nell'ammontare, sulla base del relativo valore nominale;
 - (ii) quanto alle passività incerte nell'esistenza o nell'ammontare, sulla base del valore di probabile manifestazione derivante dal prudente apprezzamento del trustee, ovvero risultante da relazione di stima asseverata, redatta su istanza del trustee, da un Dottore commercialista o da un Ragioniere commercialista iscritti negli appositi Albi, ovvero da altro soggetto iscritto nel Registro dei Revisori contabili, ivi comprese le società di revisione e certificazione di bilancio.

Art. 3.
(Abrogazioni)

1. È abrogato il Decreto 8 giugno 2005 n. 83.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 16 marzo 2010/1709 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Francesco Mussoni – Stefano Palmieri

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta